

5 per mille Irpef 2023. Online gli elenchi degli ammessi e degli esclusi | Dalle preferenze dei contribuenti oltre 520 milioni di euro per quasi 81mila enti

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023: si tratta di quasi 81mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno oltre 520 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

Arriva il “pre-Durc”. Al via le nuove funzionalità della piattaforma Ve.R.A. sulla

regolarità contributiva

Le nuove funzionalità della piattaforma Ve.R.A di INPS, rilasciate il 24 giugno, consentono alle aziende e agli intermediari una gestione anticipata delle situazioni di irregolarità e delle evidenze che possono incidere sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva. L'attivazione degli interventi finalizzati alla normalizzazione delle posizioni contributive con particolare riguardo a quelle che presentano maggiore complessità è demandata alle sedi territoriali dell'Istituto.

L'attivazione del processo di gestione interattiva dell'eventuale situazione di irregolarità, gestita attraverso la funzionalità "pre-Durc", prevede, l'invio all'intermediario, titolare di specifica delega master, della notifica via PEC, e-mail o SMS, 30 o 15 giorni prima della scadenza del Durc regolare, di un ticket collegato alla verifica Ve.R.A. generata in automatico dal sistema.

Approvate le disposizioni di attuazione per beneficiare della maggiorazione del costo ammesso in deduzione del lavoro per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo

indeterminato

Con Decreto del emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 giugno 2024, concernente le modalità di attuazione per beneficiare di una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (<https://www.finanze.gov.it/it/>)), approvate le modalità di attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (in "Finanza & Fisco" n. 4/2024, pag. 197), che dispone per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo n. 216 del 2023.

ISA 2024. I chiarimenti relativi all'applicazione degli indici per il periodo d'imposta 2023

È stata pubblicata la circolare n. 15/E del 25 giugno 2024 che

fornisce chiarimenti sulle novità in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale ("Isa") in applicazione per il periodo d'imposta 2023.

Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino. Il Mef approva i coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2024, concernente: «Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213», pubblicato sul sito web istituzionale del Mef, Dipartimento Finanze (<https://www.finanze.gov.it/it/>) e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione (indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 4), da utilizzare per determinare l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori

relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (in "Finanza & Fisco" n. 40/2023, pag. 2479).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

L'operazione di scissione mediante scorporo di Marco Orlandi

Gran parte della riforma del contenzioso tributario risiede nella "valorizzazione" dell'art. 24 Cost. e ciò lo conferma anche la recente sentenza del TAR Veneto n. 837 del 02/05/2024: aspetti di riflessione di Alvisè Bullo e Elena De Campo

– Giurisprudenza –

Giustizia Amministrativa:

• Tribunali Amministrativi Regionali –

Diritto di accesso ai documenti – Procedimenti tributari

Accertamento con adesione. Illegittimo il diniego all'istanza per accedere agli atti e ai documenti, analiticamente indicati, inerenti all'invito a comparire. Non ammessa l'adesione, anche solo parzialmente, "al buio"

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Sezione III – Sentenza n. 837 del 2 maggio 2024: «TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – Accesso ai documenti amministrativi – Diritto di accesso ai

documenti – Limitazioni del diritto di accesso (L. n. 241/90)
– Procedimenti tributari – Adesione del contribuente all'accertamento – Definizione della posizione tributaria con il c.d. "accertamento per adesione" ex D.Lgs. n. 218/1997 – Diniego all'istanza presentata ai sensi della L. n. 241 del 1990, per accedere agli atti e ai documenti, analiticamente indicati, inerenti all'invito a comparire ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218 del 1997, comunicato dall'Agenzia delle Entrate
– Accesso degli atti del procedimento tributario nella fase endoprocedimentale – Limitazione dell'accesso documentale prevista dall'art. 24, comma 1, lett. b), L. n. 241/90 – Non applicazione – Ragioni – Lesione del diritto fondamentale di difesa della non solo ai fini di tutela giurisdizionale, ma ancora prima nell'ambito del procedimento di accertamento tributario innanzi all'Amministrazione finanziaria - Applicazione del comma 7 dello stesso art. 24, L. n. 241 del 1990, posto che la conoscenza degli atti per i quali la società ha richiesto l'accesso è essenziale per la difesa dei propri interessi giuridicamente rilevanti – Art. 24, della L. 07/08/1990, n. 241 – Artt. 5 e 5-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218»

– Prassi –

Agenzia delle entrate –

Legge di Bilancio 2024 – Plusvalenze immobiliari

Le plusvalenze immobiliari da cessione di immobili per i quali si è goduto del beneficio del Superbonus

I chiarimenti sulla nuova fattispecie di plusvalenza imponibile in caso di cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di

cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d'imposta cd. "Superbonus" – Interventi eseguiti sulla singola unità – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Decorso di 10 anni dalla conclusione dei lavori – Provenienza ereditaria – Utilizzo come abitazione principale del bene oggetto di vendita – Modalità di calcolo della plusvalenza – Computo dei costi inerenti alle specifiche fattispecie di plusvalenze da Superbonus – Incidenza della rivalutazione Istat nella determinazione del costo di acquisto – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Adeguamento della rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)»

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) –

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi "senza cassa": le istruzioni per la compilazione del Quadro "RR" 2024 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 72 del 14 giugno 2024: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2024-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo

2023 e in acconto 2024 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti –

Scissione mediante scorporo alternativa al conferimento

Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell'attuazione della riforma tributaria

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 30 maggio 2024

– Legislazione –

Concordato preventivo biennale (Cpb) – Metodologia per la proposta e condizioni straordinarie

In Gazzetta Ufficiale il D.M. Mef con le regole per determinare la proposta e le condizioni straordinarie per la cessazione degli effetti del concordato (o la riduzione in percentuale dei redditi)

Contribuenti ISA. La metodologia per l'elaborazione del concordato preventivo biennale

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale»

Ruoli “scaduti” oltre 100.000 euro. La preclusione della possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006 non opera in presenza di carichi iscritti a ruolo per i quali è in corso una regolare rateazione

Il comma 2 dall'articolo 4 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 ha recentemente modificato l'articolo 37, comma 49-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Tali modifiche – in deroga all'articolo 8, comma 1, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) che stabilisce il principio generale per cui l'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero (emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in

essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i seguenti crediti (indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del richiamato articolo 17) relativi:

ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ebbene, in procinto dell'entrata in vigore della sopra illustrata, ulteriore modifica alla disciplina delle compensazioni, l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 136 del 20 giugno 2024, ha evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell'eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato (i.e. per il quale non si siano verificate decadenze). In altri termini, alla luce di tale volontà del legislatore, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010, fermi restando specifici limiti (ad esempio, quantitativi o temporali) previsti dalle norme istitutive dei crediti che si vogliono utilizzare o dalle stesse comunque derivanti, i tecnici di Via Giorgione, concordano sul fatto che, ad ora, il divieto di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006 non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

Bonus “prima casa under 36”. Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate per gli atti stipulati nel 2024

Pronte le istruzioni dell’Agenzia sul bonus prima casa per chi ha meno di 36 anni, l’agevolazione finalizzata a favorire l’acquisto dell’abitazione da parte delle persone più giovani e con ISEE non superiore a 40mila euro, alla luce dell’ultima proroga al 31 dicembre 2024 per coloro che hanno registrato il preliminare entro il 31 dicembre 2023. Con una circolare n. 14 del 18 giugno 2024, l’Agenzia ricorda i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli uffici con riguardo al nuovo termine fissato dal decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023).

Il documento di prassi fornisce inoltre istruzioni sul credito d’imposta riconosciuto a chi ha stipulato prima della proroga e “apre”, sempre per i contratti stipulati nel 2024 entro il 29 febbraio, all’Isee ottenuto successivamente, purché riferito allo stesso nucleo familiare.

Adempimento collaborativo,

concordato preventivo biennale e termini fiscali. Il Cdm approva, in via preliminare, le disposizioni correttive

Il Consiglio dei ministri, di giovedì 20 giugno 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Le norme introdotte provvedono, tra l'altro, a:

una revisione del calendario fiscale;

integrare il concordato preventivo biennale (CPB), sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti;

introdurre una sanzione, fino alla sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni, per i professionisti nel caso in cui la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax control framework) sia infedele;

modificare le sanzioni in merito all'adempimento collaborativo, azzerandole per i contribuenti che dichiarano tutto al fisco e si comportano correttamente.

Al 24 giugno 2024 il termine per annullare il 730/2024

Le dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dal contribuente via web dalla propria area riservata, possono essere annullate entro le ore 23.59 del 24 giugno 2024, senza conseguenze sulle tempistiche di rimborso. L'Agenzia delle entrate conferma il cronoprogramma della gestione del flusso 730-4 pubblicato con una Faq del 22 maggio 2024.

Concordato preventivo biennale soggetti che applicano gli ISA: aggiornato il modello CPB per la proposta

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68629/2024 è stato approvato, congiuntamente ai 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale.

Il modello denominato CPB costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato.

Rilasciata una nuova versione dei moduli di controllo delle dichiarazioni dei redditi e ISA 2024 (73024, CNM24, IRA24, RPF24, RSP24, RSC24, RNC24)

Nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico" sono disponibili, per le applicazioni "Entratel" e "File Internet", all'interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2024 i seguenti aggiornamenti:

Versione 1.2.0 del 15/06/2024 relativa al modulo Dichiarazioni 730 2024 – (codice fornitura: 73024)

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche: aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica della Circolare di

liquidazione del modello 730/2024 di recente emanazione.

Versione 1.1.0 del 15/06/2024 relativa al modulo Modello Consolidato Nazionale e Mondiale 2024 – (codice fornitura: CNM24)

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche: aggiornamento per recepire le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione.

**Pronto il software Il tuo ISA
2024 CPB (p.i. 2023) che
consente il calcolo
dell'indice sintetico di
affidabilità fiscale per
tutti gli ISA e il calcolo
della proposta di Concordato
preventivo biennale (Cpb)**

Dopo la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l'elaborazione del concordato preventivo biennale», per i contribuenti ai quali si applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), Agenzia dell'entrate ha messo a disposizione dei contribuenti

il nuovo software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2024 CPB” integrato con il Concordato Preventivo Biennale (Cpb). La versione evoluta del software è stata realizzata sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e del Concordato Preventivo Biennale disciplinato con D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

L’applicazione “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15/06/2024) consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

Soggetti ISA. Il Mef approva la metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale (Cpb)

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, in attuazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563) approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività

nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

Banca dati strutture ricettive: dal 13 giugno anche nella regione Veneto è possibile richiedere il cin

Prosegue la fase sperimentale della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR): dopo l'avvio con la Regione Puglia, la piattaforma è ora disponibile anche per le strutture e le locazioni della Regione Veneto. In seguito, sul sito del Ministero sarà data notizia dell'attivazione del servizio per le altre Regioni e Province Autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l'intero territorio nazionale.

Tramite la piattaforma è possibile richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la

pubblicazione degli annunci e per l'esposizione all'esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell'art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023: effettuando l'accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.

Nella fase di avvio sperimentale non sono previste sanzioni ed è consentito ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi con un ampio margine di anticipo agli obblighi correlati al codice identificativo.

Gli obblighi, le sanzioni e le altre disposizioni contenute all'art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 saranno applicabili solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

Faq del 14 giugno 2024 – Ai versamenti della flat tax incrementale si applicano i termini e le modalità delle imposte sui redditi

Pubblicata una nuova risposta dell'Agenzia delle entrate nell'apposita sezione del sito delle Entrate dedicata al Modello "Redditi persone fisiche 2024".

Di seguito il testo:

– Domanda:

Si chiede se sia possibile applicare alla flat tax incrementale di cui all'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

1. l'istituto della rateazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

2. il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento), previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435

3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

– Risposta:

Si ritiene che gli istituti sopra menzionati possano essere applicati anche alla flat tax incrementale di cui alla legge n. 197 del 2022 citata.

Ciò in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

Cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Le istruzioni sulla nuova disciplina delle plusvalenze | Fuori dal perimetro di applicazione la vendita dell'immobile adibito ad abitazione principale

Con circolare n. 13 del 13 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha dettato le prime istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024.

Queste le più rilevanti:

– niente imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l'acquisto e la vendita.

Il documento di prassi ricorda che sono fuori dall'ambito di applicazione della norma le plusvalenze relative agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla

cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione, se al momento della cessione sono stati acquistati (o costruiti) da meno di dieci anni.

– a partire dal 1° gennaio 2024 entra in vigore una nuova ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all'atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

La raccolta delle guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024 per le persone fisiche. Tutte le istruzioni dell'Agenzia delle entrate in un unico documento

Dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e bonus edilizi. Tutte le istruzioni dell'Agenzia delle entrate in un unico documento (548 pagine).

Per agevolare la consultazione, raggruppate in un unico documento le guide alle agevolazioni delle dichiarazione 2024, modello 730 e Redditi Pf.

Si tratta di 13 guide realizzate dall'Agenzia delle entrate riguardanti:

Aspetti generali
Spese sanitarie
Interessi passivi mutui
Spese istruzione
Erogazioni liberali
Premi assicurazione
Contributi previdenziali e assistenziali
Altre detrazioni e deduzioni
Crediti d'imposta
Recupero patrimonio edilizio
Riqualificazione energetica
Bonus mobili ed elettrodomestici
Superbonus

Disponibile online il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica

Pubblicato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (decreto-legge Sud).

Pertanto, da oggi 12 giugno al 12 luglio 2024 i soggetti interessati possono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre

Credito d'imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura

Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» ha modificato il decreto-legge Sud, introducendo l'art. 16-bis, rubricato «Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura».

Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nelle zone assistite della regione Abruzzo, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta. Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione

finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, sempre che il valore dei terreni e degli immobili non superi il 50 % del valore complessivo e dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Le modalità di accesso al beneficio saranno definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Zes unica per il Mezzogiorno. Approvato il modello di comunicazione per beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti | Domande al via dal 12 giugno e fino al 12 luglio per le spese 2024

Le imprese che investono o che, in corso d'anno, hanno già investito in beni strumentali da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica del Sud Italia hanno un mese di tempo per richiedere alle Entrate il bonus speciale per il Mezzogiorno, istituito

dal decreto-legge n. 124/2023. Da domani mercoledì 12 giugno fino a venerdì 12 luglio sarà possibile richiedere il bonus, istituito per creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per lo sviluppo delle aziende già operanti in tali aree e per stimolare l'insediamento di nuove. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, infatti, è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative istruzioni e le modalità di trasmissione, che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell'agevolazione.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 19/20 del 2024

In questo numero:

Speciale Modulistica 2024

Redditi-Sp2024 per le società di persone ed equiparate

– Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68706/2024: «Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2024-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione

telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2024-SP”.»

– Le novità del modello di dichiarazione “Redditi 2024-SP”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 da parte delle società ...

Modello “REDDITI SP” 2024 per società di persone ed equiparate. Le novità

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68706/2024, approvato il nuovo modello dichiarativo “Redditi 2024-SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi.

Il modello 2024 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 va presentato entro il 15 ottobre 2024 (cfr. l’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in “Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

Come stabilito dal comma 1 del citato articolo 38 del D.Lgs. n. 13 del 2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “Redditi 2024”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto “Adempimenti” al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno

solare.

Approvato lo schema di Decreto legislativo per il recepimento della direttiva in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità

Il Consiglio dei ministri di lunedì 10 giugno 2024, su proposta su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale.

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (c.d. "Non Financial Reporting Directive" o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l'Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.

Approvate (in prima lettura) le disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Il Consiglio dei ministri di lunedì 10 giugno 2024, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato un decreto legislativo relativo a disposizioni integrative e correttive al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n 14.

Lo schema di decreto legislativo è composto di oltre cinquanta articoli, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14/2019.

Si tratta del terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. In particolare, lo schema di decreto legislativo approvato oggi in prima lettura dal Consiglio provvede a correggere taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.

Agevolazioni fiscali per autotrasportatori. Definiti gli importi delle deduzioni forfetarie per il periodo d'imposta 2023 | Indicazioni per compilare i nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2024 PF e SP

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un

importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

(Così, comunicato Stampa Mef del 10 giugno 2024)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 18 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

La certificazione di conformità ex art. 25-bis D.Lgs. n. 546/92 e la sentenza in forma semplificata: aspetti di criticità e spunti di riflessione
di Alvisè Bullo e Elena De Campo

Dalle SS.UU. della Cassazione il concetto di “bene ammortizzabile” nel contesto giuridico dell’IVA. Per i lavori di ristrutturazione ammesso il rimborso dell’IVA anche se l’immobile è di proprietà di terzi
di Enrico Molteni

– Giurisprudenza –

Corte Suprema di Cassazione:

Diritto alla detrazione e diritto al rimborso IVA pari sono. Riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA corrisposta per la realizzazione di opere di ristrutturazione su beni di proprietà di terzi – Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024

Per il ravvedimento in caso di tardiva registrazione del

contratto di locazione la sanzione base è quella della singola annualità – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 10504 del 18 aprile 2024

Fatture soggettivamente inesistenti. Per la detrazione IVA il Fisco non può chiedere al contribuente cessionario approfondite indagini proprie dell'A.F. – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 14102 del 21 maggio 2024

– Prassi –

Risposte a quesiti sull'apposizione del visto di conformità e Quadro W. Nella circolare il dietrofront sulla possibilità del ravvedimento della CU – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 31 maggio 2024

Nota di credito IVA secondo le regole ante riforma se il fallimento post 26 maggio 2021 segue, però, il concordato avviato ante 26 maggio 2021 – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 126 del 3 giugno 2024

Ai fini IVA l'operazione ante fallimento partecipa alla ripartizione dell'attivo anche nel caso in cui l'imposta diventi esigibile nel corso della procedura – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 127 del 3 giugno 2024

Variazioni in diminuzione dell'IVA negli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza – Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 22 maggio 2024

– Legislazione –

ZES unica: le modalità di accesso al credito d'imposta per gli investimenti – Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: «Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti

nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli»

Certificazione del credito d'imposta, ricerca e sviluppo, innovazione e design. Approvati i modelli

Il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) pubblica di certificazione per la corretta applicazione dei crediti d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Più nel dettaglio, con il Decreto Mimit del 5 giugno 2024 sono stati approvati dei modelli di certificazione di cui agli articoli 23, comma 2 del D.L n. 73 del 21 giugno 2022, 3, comma 3 del D.P.C.M 15 settembre 2023 e 9 del Decreto direttoriale attuativo del DPCM 15 settembre 2023 recante la disciplina per la certificazione del credito di imposta in materia di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. I modelli di certificazione sono contenuti nell'allegato 1 al decreto.

Commercialisti, su concordato

preventivo biennale e cooperative compliance necessarie maggiori premialità

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in vista dell'emanazione dei decreti correttivi previsti dalla Legge Delega per la Riforma fiscale, ha predisposto un nutrito pacchetto di proposte migliorative sui decreti delegati relativi a adempimenti, concordato preventivo biennale e cooperative compliance.

Pubblicato un documento dei Commercialisti sulle problematiche relative ai trust le cui dotazioni patrimoniali sono state perfezionate anteriormente all'emanazione della circolare n. 34/E del 2022

Pubblicato un documento di ricerca dei Commercialisti sulle problematiche relative ai trust le cui dotazioni patrimoniali

sono state perfezionate anteriormente all'emanazione della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022.